

AVV. MONICA FERRAIOLI  
Sapri (Sa) Via Umberto I, n. 3  
TEL/FAX. 0973391217 CELL: 333.5809648  
Pec: monicaferraioli@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO – SEZ.LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

Per la prof.ssa **Lina Cipriano** nata a Vallesaccarda (AV) il 06/10/1971 ed ivi residente alla via F. Tedesco n. 141 (cf: CPRLNI71R46L616Y) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Monica Ferraioli (cf: FRRMNC83P56I422L) con domicilio digitale eletto presso monicaferraioli@pec.it.

Ai sensi degli artt. 125, 133, 134, e 176 c.p.c., il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere gli avvisi così come previsti dagli articoli sopra indicati al seguente recapito mail PEC monicaferraioli@pec.it. regolarmente comunicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

**CONTRO**

- **IL Ministero dell'Istruzione Università e ricerca** in persona del legale rapp.te p.t.;
- **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale Provinciale VII di Avellino** in persona del legale rapp.te pt.

**PER L'ACCERTAMENTO**

Del diritto della ricorrente ad essere inserita nelle GPS della Provincia di Avellino per la classe di concorso A027 Matematica e Fisica

**FATTO**

La ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado in servizio presso l'IIS "G. De Gruttola" di Ariano Irpino sulla classe di concorso A026 (**all.1**).



Nei termini prescritti dal bando, la ricorrente presentava domanda per l'inserimento nelle GPS della Provincia di Avellino per la scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A027, inserendo correttamente il titolo di accesso ed i titoli di servizio in suo possesso **(cfr. 2)**.

In dettaglio, la prof.ssa Cipriano dichiarava di essere in possesso della laurea in Ingegneria conseguita nell'Anno Accademico 1997 e di avere maturato nell'ultimo triennio specifico punteggio sulla classe di concorso A-027.

Sennonché, con decreto prot. n. 2787 del 25/08/2020 **(all.3)**, il dirigente scolastico dell'istituto di istruzione superiore "F. De Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi comunicava alla ricorrente la esclusione dalle GPS per la classe di concorso A-027, poi formalizzata dall'ATP di Avellino con nota prot. n. 2721 del 04 settembre 2020 **(all.4)**.

Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente proponeva ricorso al TAR Campania Salerno che, con sentenza n. 1968/2021 **(all.5)** dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario.

Con il presente mezzo, si domanda l'accertamento del diritto della prof.ssa Cipriano ad essere reinserita nelle GPS della Provincia di Avellino classe di concorso A027, posto che, come si dimostrerà, la laurea in ingegneria conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001 è valido titolo di accesso (*rectius*) permanenza nelle GPS classe di concorso A-027 ex A-049.

Infatti, l'OM n. 60/2020 richiama espressamente la tabella allegata al DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017, nella parte in cui (cfr. Art. 5) fa espressamente salvi i titoli di studio conseguiti prima dell'entrata in vigore del DPR 19/2016 e ritenuti validi dal DM 39/1998 **e successive modificazioni**.



Giova anticipare in punto di fatto che il DM n. 39/1998 è stato **espressamente abrogato dall'articolo 5 del DPR 19/2016 e la relativa disciplina sostituita dal successivo DM 354/1998 in parte qua stabilisce che la laurea in ingegneria è titolo valido di ammissione alla classe di concorso A-049 (oggi A027) purché conseguita entro L'Anno Accademico 2000/2001.**

Pertanto, proprio il possesso del regolare titolo di accesso alla classe di concorso ha consentito alla ricorrente di insegnare sin dal 2005 sulla A-049 (oggi A-027) maturando specifico punteggio, peraltro validato dalla stessa Amministrazione scolastica intimata con Decreto prot. n. 3888/U del 13/11/2017 (**all.6**).

Tali ragioni venivano, quindi specificatamente rappresentate dalla ricorrente in sede di reclamo (**all. 7**) ma non valutate dall'ATP di Avellino.

L'esclusione disposta dalle Amministrazioni convenute è erronea e gravemente lesiva dei diritti della prof.ssa Cipriano alla stregua delle seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 7 , DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020 – VIOLAZIONE DPR 19/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM 354/1998 – VIOLAZIONE DEL DM 131/2007 - - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST -**

Il provvedimento di esclusione in contestazione muove da auna erronea ricostruzione della normativa di riferimento sui titoli di studio per l'accesso alla classe di concorso A-027 (ex A-049).

In dettaglio, l'OM n. 60/2020 richiama le disposizioni in tema di classi di concorso facendo espresso riferimento al DPR 19/2016 come modificato dal DM 259/2017 che, all'art. 1, stabilisce testualmente che *“Con il presente decreto si*



*dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016, come indicato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”.*

Prosegue l'art. 5 del DM 259 citato “*Coloro i quali, all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle **classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e successive modifiche e integrazioni** e del DM 22/2005 e successive modifiche e integrazioni possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al DPR n.19 del 14 febbraio 2016”.*

Sul punto, si evidenzia come il DM n. 39/1998 è stato **espressamente abrogato dall'articolo 5 del DPR 19/2016 e la relativa disciplina sostituita dal DM 354/1998 in parte qua stabilisce che la laurea in ingegneria è titolo valido di ammissione purché conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001.**

Ebbene la ricorrente ha conseguito la laurea in ingegneria nell'Anno Accademico 1997 e, dunque, è in possesso di titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso A-027, in applicazione dell'art. 5 del DM 259/2017 che prevede norme transitorie e finali riguardanti la salvaguardia di coloro che, all'entrata in vigore del regolamento (DPR 19/2016) e, a seguito dell'abrogazione del DM 39/1998, abbiano conseguito un titolo di studio valido per l'accesso alle nuove classi di concorso.

Ne segue che l'Amministrazione intimata per stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dalla Porf.ssa Cipriano avrebbe dovuto applicare **la tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98**, e non già quella **abrogata di cui al DM 39/98.**



Si intende solo dire che una interpretazione organica in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del DM n. 354/1998 che ha sostituito l'abrogato DM n. 39/1998 e, per questa via del sicuro possesso in capo alla prof.ssa Cipriano del titolo di ingresso per la classe di concorso A-027 (cfr. Corte di Appello di Napoli sezione lavoro sentenza del 15 aprile 2021).

Di contro, l'Amministrazione convenuta ha proceduto ad un controllo a dir poco superficiale del titolo posseduto, pervenendo del tutto erroneamente al suo depennamento.

Analogamente e per quanto innanzi detto, si ravvisa anche la superficialità nella valutazione della specifica posizione della prof.ssa Cipriano anche con riguardo al legittimo affidamento ingenerato dalla Amministrazione attraverso la validazione dello specifico punteggio maturato proprio sulla classe di concorso A027 .

Il dato della validità del titolo di studio posseduto rende manifestamente illogica la scelta espulsiva viziata da evidenti errori di fatto, anche in considerazione del legittimo affidamento radicatosi in capo alla ricorrente che, per anni, ha insegnato sulla classe di concorso A049 oggi A027 sin dal 2005 maturando specifico punteggio, peraltro espressamente riconosciuto giusta Decreto 3888/U del 13/11/2017.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

**2- VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 e 7 , DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60 DEL 10.07.2020 – VIOLAZIONE DPR 19/2016; VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL DM 259/2017 – VIOLAZIONE DEL DM 354/1998 –VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST -**



Laddove, in ipotesi, si accedesse all'opzione ermeneutica per cui la laurea in ingegneria conseguita ante 2000/2001 non consentisse l'insegnamento sulla classe di concorso A-027, la tabella di valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe del tutto erronea e dovrebbe essere disapplicata perché illegittima.

Infatti, come si vedrà, il percorso di studi accademici laurea in ingegneria conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001 prevedeva specifici esami di fisica e di matematica, consentendo indiscutibilmente l'acquisizione delle competenze specifiche richieste per l'insegnamento della materia.

Sul punto, la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001 l'accesso tanto alla classe di concorso **A-026 matematica** che a quella **A-038 fisica** ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di matematica e fisica A-027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curriculare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.

Il che sarebbe palesemente illogico se non si applicasse la clausola di "salvaguardia" di cui all'art. 5 DM 259/2017 che consente ai laureati in ingegneria ante 2000/2001 di essere titolare dell'insegnamento congiunto matematica e fisica A-027

L'approdo argomentativo appena espresso è peraltro condiviso dalla specifica raccomandazione formulata dal Consiglio nazionale universitario nel documento Analisi e proposte in materia di «Razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a cattedre per l'accesso all'insegnamento nella Scuola Secondaria», licenziato l'8 ottobre 2015.

Con specifico riguardo alla classe di concorso A- 027, infatti, il Consiglio ha segnalato tra le proposte specifiche, che **"le conoscenze necessarie per**



**l'insegnamento della Matematica e della Fisica sono sostanzialmente le stesse per tutte le varie tipologie di scuola secondaria di secondo grado".**

Con ciò evidentemente presupponendo l'identità delle competenze necessarie per insegnamento della materia. In sintesi, e conclusivamente, mal si comprende come perchè la Amministrazione scolastica convenuta, a fronte:

- a) di una norma di salvaguardia della laurea in ingegneria conseguita ante 2000/2001 contenuta nel DM 259/2017;
- b) di una identità delle specifiche competenze richieste per l'insegnamento della materia A027

abbia escluso la ricorrente dalla relativa GPS.

Anche tale motivo è fondato e merita accoglimento.

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso in fatto e diritto, la ricorrente come innanzi rapp.ta, difesa e dom.ta rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di GdL , contrais rejectis così provvedere previa disapplicazione del decreto prot. n. 2787 del 25/08/2020 e della nota di esclusione prot. n. 2721 del 04 settembre 2020:

- 1) accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Cipriano Lina ad essere inserita nelle GPS Provincia di Avellino per la classe di concorso A027;
- 2) per l'effetto ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di inserire la prof.ssa Lina Cipriano nelle GPS per la Provincia di Avellino classe di concorso A027 con ogni conseguenza anche in ordine agli eventuali incarichi a tempo determinato che in forza del punteggio posseduto la stessa avrebbe maturato;



- 3) con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.
- 4) Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Si depositano i sottoelencati atti e documenti di cui al foliaro della produzione:

- 1) Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'IIS "G. De Gruttola" di Ariano Irpino sulla classe di concorso A026
- 2) Domanda inserimento GPS provincia di Avellino;
- 3) Nota prot. 2787/2020;
- 4) Nota prot. 2721/2020 dell'ATP di Avellino;
- 5) Sentenza del TAR Campania Salerno n. 1968/2021;
- 6) Decreto di convalida del punteggio prot, n. 3888/U del 13/11/2017;
- 7) Reclamo presentato dalla prof.ssa Cipriano avverso la disposta esclusione

\*\*\*

Ai fine del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a 10.000,00 euro e sconta il contributo unificato di euro 118,50.

Salerno 04/10/2021

Avv. Monica Ferraioli





**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. . Monica Ferraioli (cf: FRRMNC83P56I422L) con domicilio digitale eletto presso monicaferraioli@pec.it., procuratore e difensore della Lina Cipriano nata a Vallesaccarda (AV) il 06/10/1971 ed ivi residente alla via F. Tedesco n. 141 (cf: CPRLNI71R46L616Y)

***Premesso che***

- Ai sensi dell'Art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.
- Nel caso de quo, il ricorso ha anche il diritto all'inserimento nelle GPS scuola secondaria di II grado -Provincia di Avellino classe di concorso A027
- Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti nelle GPS scuola secondaria di II grado -Provincia di Avellino A027 che potrebbero ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.
- Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti gli indirizzi di residenza che, non sono noti alla parte ricorrente

***Rilevato che***

- La notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del processo, anche in considerazione dell'elevato numero di



docenti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati che dovrebbe essere fornito dalle Amministrazioni scolastiche convenute;

- Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i docenti in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

**Tutto quanto sopra premesso e rilevato**, la presente difesa avanza formale

### **ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al MIUR, all'ATP di Avellino mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito MIUR alla pagina <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/> alla sezione atti di notifica.

Salerno 04/10/2021

Avv. Monica Ferraioli



AVV. MONICA FERRAIOLI  
Sapri (Sa) Via Umberto I, n. 3  
TEL/FAX. 0973391217 CELL: 333.5809648  
Pec: monicaferraioli@pec.it

